

6 NOVEMBRE 2018

MA CHE FREDDO FA . . .

Come di consueto anche quest'anno, per fortuna in notevole ritardo dal punto di vista climatico, è arrivato l'inverno riproponendo tutti i problemi irrisolti da anni nel sito di Cassina De Pecchi sede Sparkle, senza mai trovare una soluzione definitiva. Ci riferiamo all'impianto di riscaldamento guasto che obbliga all'utilizzo di stufette elettriche e a lavorare con il cappotto a causa del freddo, esponendo i lavoratori al rischio di malattie da raffreddamento che a questo punto assumono tutte le caratteristiche dell'infortunio sul lavoro.

Si rammenta che tutte le aziende con almeno un lavoratore devono attuare delle misure con le quali garantire il benessere psicofisico dei lavoratori, come previsto dal codice civile e dal **testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** (d. lgs. 81/08).

Tali misure sono poste a tutela della salute degli individui, ossia uno dei diritti rientranti tra quelli garantiti dalla nostra Costituzione.

Si fa presente che sulla materia vi è una pronuncia della corte di Cassazione (la n. 6631 del 01.04.2015) che ha condannato un datore di lavoro che non aveva fornito un ambiente adeguato ai propri lavoratori i quali si erano rifiutati di lavorare per il freddo eccessivo.

La suprema corte ha infatti ritenuto che ai lavoratori ai quali era stata trattenuta la retribuzione si erano legittimamente astenuti dalla prestazione per l'oggettiva impossibilità di svolgere le normali attività, rimarcando che è obbligo del datore di lavoro effettuare la regolare manutenzione degli impianti e dei luoghi di lavoro in generale in quanto la disorganizzazione aziendale non può e non deve ripercuotersi sulla salute dei dipendenti.